

Repertorio n. 29.932#

Raccolta n. 9.549#

VERBALE D'ASSEMBLEA

Repubblica Italiana



L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di maggio, in Roma, Via
Andrea Mantegna n. 130, alle ore 18:25

- 27 maggio 2022 -

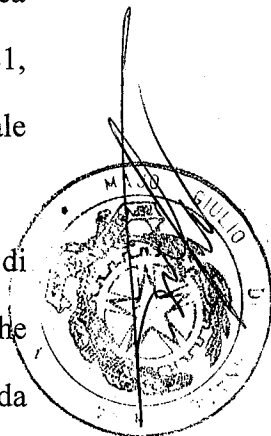
Davanti a me Dott. Giulio Majo, Notaio in Roma con studio in Via Giambattista
Vico n.40, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia,

E' presente il Signor:

- PANZERI LEONARDO GIOVANNI, nato a Milano il 22 aprile 1969, domiciliato
per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:

- "Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta - Organizzazione non Lucrativa di
Utilità Sociale" in breve denominata anche "AS.IT.O.I. ONLUS", associazione non
riconosciuta, con sede in Olgiate Molgora (LC), Via Monteverdi n.12, iscritta quale
ONLUS con Prot. n. 8246 in data 01 marzo 2005 dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione Regionale Veneto, Settore Accertamento, Ufficio Controlli Fiscali,
costituita mediante scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Andrea
Piovene Porto Godi in data 14 marzo 1984, Repertorio n. 33.420 Racc. n.12.881,
registrata a Padova (PD) il 22 marzo 1984 al n.ro 3.045; Codice Fiscale
92019800280.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di
ricevere il verbale dell'assemblea degli Associati della predetta Associazione, che
dichiara sotto la sua personale esclusiva responsabilità convocata in seconda
convocazione - essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 26 maggio
2022 alle ore 6:00 - in questa data e luogo alle ore 17:30, ai sensi dell'Art.9 dello



Statuto Associativo per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche statutarie conseguenti alla Riforma del terzo settore (art. 101 D.lgs. 117/2017).

Assume la Presidenza per unanime designazione dei presenti ed a norma di Statuto il sunnominato comparente PANZERI LEONARDO GIOVANNI il quale constata e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità:

- la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Legge e dello Statuto Associativo;
- del Collegio dei Revisori nessuno è presente, avendo i membri giustificato la loro assenza;
- che sono presenti, in proprio, numero 35 associati aventi diritto al voto su un totale di sessanta associati aventi diritto al voto in regola con i pagamenti;
- la presenza dell'organo amministrativo nelle persone di se medesimo (Presidente del Consiglio Direttivo) e dei Signori PAVERI JOSHUA MATTIA, SIMIONATO CLAUDIA, MURATORE SERGIO, DI STEFANO RAFFAELE, COBIO PIETRO, PAVERI SIMONA, MIANO ASSUNTA, mentre risultano assenti giustificati i Consiglieri DE ROSA ISABELLA, BUSCICCHIO MARCO e MOLETTIERI MAURIZIO;

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed atta quindi a deliberare sul già indicato Ordine del Giorno.

Su richiesta del compare si allega al presente atto, sotto la lettera "A", il foglio delle presenze dei soci.

Il Presidente preliminarmente a nome del Consiglio Direttivo, e a nome AS.IT.O.I. ONLUS, ringrazia tutti gli intervenuti.

Passando alla trattazione del primo e unico punto all'Ordine del Giorno, il

Presidente illustra all'Assemblea l'esigenza di adeguare lo Statuto al cambiamento normativo conseguente all'approvazione del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente, quindi, dichiara di voler passare la parola al Consigliere Avv. Raffaele Di Stefano, affinché spieghi all'assemblea il contesto in cui si pone la proposta di modifica statutaria. Il Consigliere Avv. Raffaele Di Stefano a questo punto ragguaglia l'assemblea sulle opportunità offerte dalle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al succitato Codice del Terzo Settore, ciò sempre in relazione di continuità con le attività dell'Associazione già svolte e da svolgere in futuro.

Finita l'esposizione del Consigliere Avv. Raffaele Di Stefano, per procedere, così, con la presentazione e approvazione del nuovo testo statutario, il Presidente invita il Consigliere Dottoressa Claudia Simionato a dare lettura integrale dello Statuto di cui si propone l'approvazione in sostituzione del quello oggi in vigore.

Il Consigliere Dottoressa Claudia Simionato accetta l'incarico e dà lettura all'assemblea di tutti i trentaquattro articoli di cui è composto il nuovo Statuto dell'Associazione.

Al termine della lettura delle modifiche statutarie, il Presidente chiede ai presenti se ci sono osservazioni e interventi.

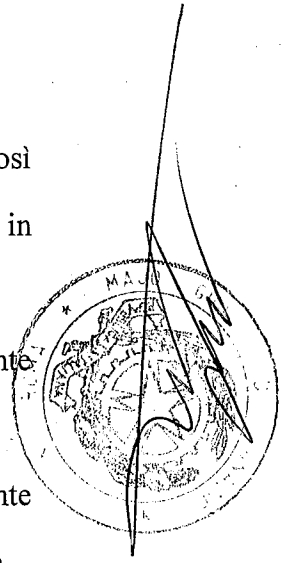
Nessuno interviene.

Il Presidente dell'Assemblea invita l'assemblea ad approvare la proposta e così contestualmente adottare il Nuovo Statuto dell'Associazione, così come illustrato in assemblea. Il Presidente pone ai voti la proposta per alzata di mano.

Quindi, dopo prova e controprova dei voti espressi per alzata di mano il Presidente dichiara che l'Assemblea approva, all'unanimità, nessun contrario o astenuto.

Cioè dopo prova e controprova dei voti espressi per alzata di mano, il Presidente dichiara che l'Assemblea approva il nuovo statuto dell'Associazione all'unanimità.

Ancora il comparente mi presenta lo Statuto che è stato approvato dall'Assemblea al



fine di allegarlo al presente atto; aderendo a tale richiesta io Notaio allego lo stesso statuto sotto la lettera "B".

Su proposta dell'assemblea in particolare all'unanimità viene conferito al Presidente ampio mandato per far conseguire all'Associazione la personalità giuridica essendo oramai operativo il R.U.N.T.S., avvalendosi del procedimento previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore, nonché ampio mandato a firma singola per le modificazioni, aggiunte e soppressioni di quest'atto incluso lo Statuto, che fossero richieste dalle competenti Autorità civili, fiscali e amministrative, anche ai fini dell'iscrizione nel RUNTS.

Il Presidente ricorda quindi che, ai sensi del sopra citato art. 22, il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica per le associazioni è fissato in euro 15.000,00 (quindicimila/00), e dichiara che il patrimonio dell'associazione non è inferiore a detto importo, come risulta dalla perizia di stima, con riferimento alla data del 28 febbraio 2022 redatta dalla dottoressa Michela Barbiero, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia al n. 1059/A e al Registro dei Revisori Contabili al n. 142997 ed asseverata con giuramento innanzi al notaio in data odierna.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola per il quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19:12.

Il comparente, nella sopraindicata qualità, dà atto che la suddetta Associazione non è proprietaria di beni mobili registrati né titolare di partecipazioni sociali ma è proprietaria del seguente bene immobile:

- Unità immobiliare in Comune di Genova, sita in Corso Europa n. 183, identificata nel Catasto di detto Comune, come segue:

Catasto Fabbricati – Sezione GEB - Foglio 53 (cinquantatré) - Mappale:

762 (settecentosessantadue) - subalterno 18 (diciotto) - z.c. 1 - categoria A/3 - classe 5 – Consistenza vani 7,5 (sette virgola cinque) - superficie catastale totale

metri quadrati 122 (centoventidue) - Piano 3 - R.C. Euro 1.471,90
(millequattrocentosettantuno virgola novanta) =

A tale proposito il Presidente chiede di effettuare gli adempimenti conseguenti al presente atto, con esonero dei Funzionari e Impiegati addetti da ogni responsabilità.

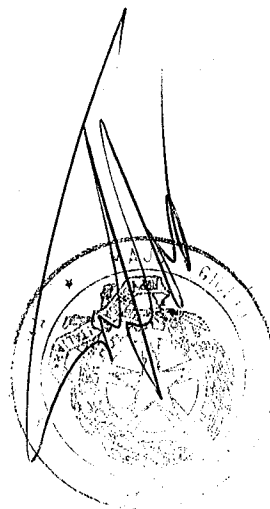
Il comparente esonera espressamente me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

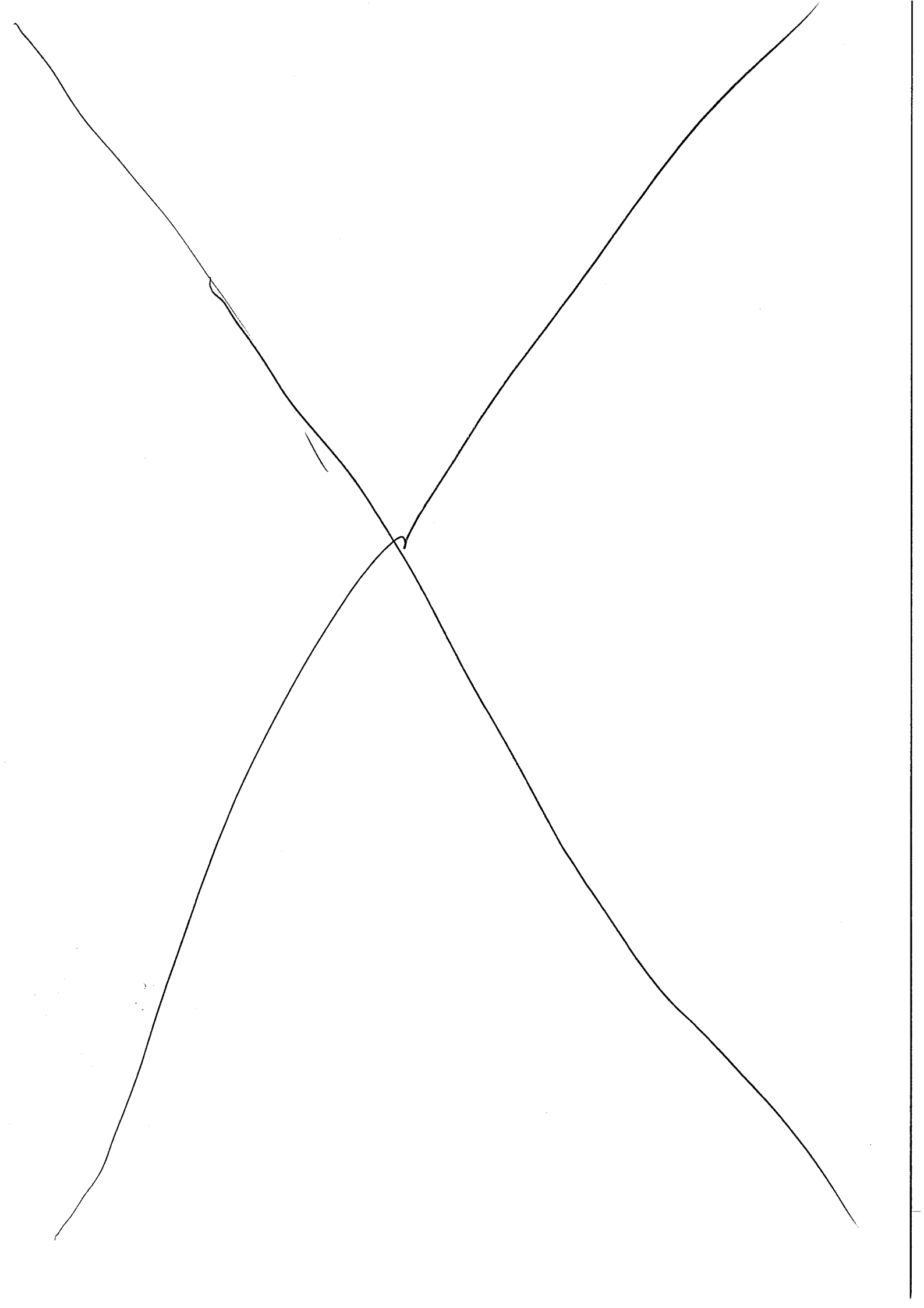
Del presente verbale io Notaio ho dato lettura al comparente il quale lo ha in tutto confermato, riconoscendolo rispondente allo svolgimento dell'Assemblea.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, e completato di mia mano occupa quattro intere pagine e parte di questa quinta di due fogli.

F.to LEONARDO GIOVANNI PANZERI

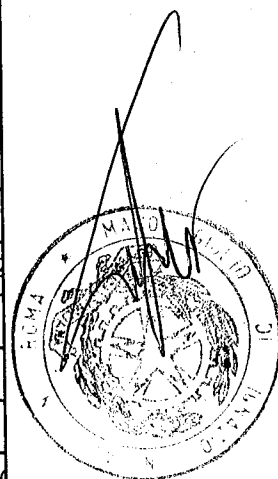
F.to GIULIO MAJO Notaio





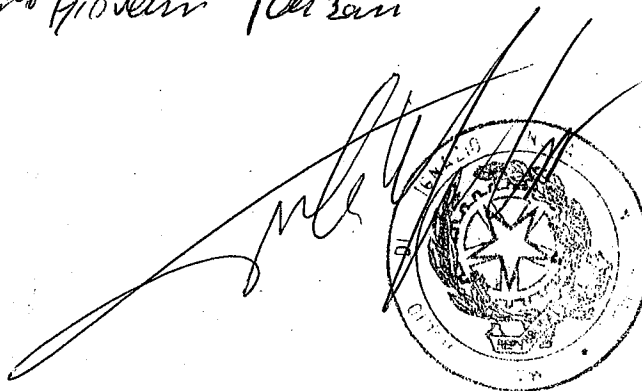
Allegato "A" all'atto
 rep. n. 29.932#
 raso. n. 9.549#

	COGNOME	NOME	E-MAIL	DATA NASCITA	LUOGO NASCITA
1	ANGELLOTTI	GIUSEPPA	vittorio170716@gmail.com	11/3/2011	
2	ARTIERI	LUCIA ANNUNZIA	lullaby-art@hotmail.it	24/3/1986	TAURIANOVA
3	CAROSI	STEFANIA	ercules.s@hotmail.it	1/4/1958	ROMA
4	MARCHESI	IRENE	irenemarchesi15@gmail.com	15/7/1978	MILANO
5	COBIO	LUCA	lucaa96@hotmail.it	4/11/1996	NAPOLI
6	COBIO	PIETRO	pietrocobio@virgilio.it	11/5/1965	TEVEROLA
7	DE LUCA	MARIA IMMACOLATA			
8	DE LUCA	ROSAMARIA	rosamaria6m@gmail.com	3/4/1967	AVERSA
9	DE NUCCIO	FLAVIA	quinto2@yahoo.it	18/7/1998	GAGLIANO DEL
10	DI STEFANO	RAFFAELE	avv.raffaeledistefano@	12/11/1966	ROMA
11	DELLE FAVE	MICHELE	micheledellefavepg@g	16/2/1975	PERUGIA
12	DIAMANTI	MICAELA	micaeladiamanti@gmail.com	27/4/1979	FROSINONE
13	FEDER	BARBARA	babi_arch@hotmail.it	31/3/1982	SOAVE
14	FORTINO	VINCENZO	enzo.fortino@tiscali.it	8/7/1968	MELITO DI POR
15	FORTINO	SANTINA	tiziana.marra76@tiscali.it		
16	FORTINO	DELIA PIA	tiziana.marra76@tiscali.it		
17	PANZERI	LEONARDO	leonardo.panzeri@gmail.com	22/4/1969	MILANO
18	LIOI	FABIANO STEFANO	fabianolioi@gmail.com	8/9/1977	SANTIAGO (CILE)
19	MARRA	TIZIANA	tiziana.marra76@tiscali.it	7/12/1976	TAURIANOVA
20	MANCINO	MARIELLA			
21	MIANO	ASSUNTA	susymiano1978@gmail.com	20/5/1978	TORRE DEL GR
22	MURATORE	MATTIA	mattia.muratore@gmail.com	11/8/1984	MONZA
23	MURATORE	SERGIO	sergio.muratore@gmail.com	15/6/1958	MILANO
24	MATTIELLO	RAFFAELLA			
25	MIOZZI	FEDERICA			
26	PAVERI	JOSHUA	joshuapaveri@gmail.com	1/11/1987	SARONNO
27	PAVERI	SIMONA	paveri.simona@gmail.com	4/1/1968	MILANO
28	PEREGO	EMANUELA	emanuela.peregomura	2/5/1959	CARATE BRIANZA
29	PIERINI	RAFFAELLA	ieiapierini@gmail.com	16/5/1972	FANO
30	REMONATO	ELENA	elena78rem@hotmail.com	8/10/1978	SOAVE
31	SANTUCCI	SIMONA	simo.na7@virgilio.it	7/4/1979	FOLIGNO
32	SCALESE	BRIGIDA	idascalese@hotmail.it	30/4/1976	GRAVINA IN PUG



33	SIMIONATO	CLAUDIA	claudia.simionato@stu	1/11/1970	VENEZIA
34	SOLUSTRI	VALENTINA			
35	TEMPRA	DARIO			

per conto Giovanni Perzan



Statuto

ASSOCIAZIONE ITALIANA OSTEOTENESI IMPERFETTA - ETS

allegato "B" all'atto
rep. n. 29.932#
prot. n. 9.549#

Art. 1

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e degli artt. 14 e ss. del Codice civile, l'Associazione riconosciuta denominata "Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta-ETS", in breve, denominabile "AS.IT.O.I.- ETS".

L'associazione ha sede nel luogo tempo per tempo di residenza anagrafica del Presidente dell'Associazione, attualmente in Olgiate Molgora (LC), Via C. Monteverdi n. 12. Il successivo avvicendamento nelle cariche e delle residenze, con conseguente variazione della sede dell'associazione, non comporterà alcuna modifica statutaria.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata e opera esclusivamente per fini di solidarietà avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le attività che si propone di svolgere, relativamente alla patologia della Osteogenesi Imperfetta sono:

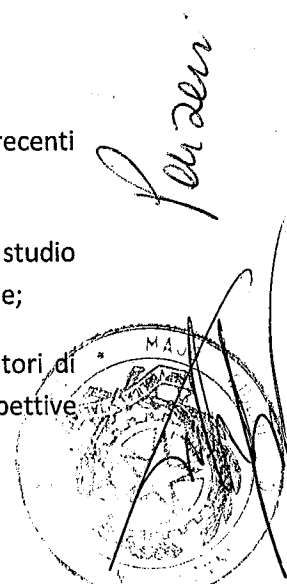
- a) beneficenza, sostegno a distanza, erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art.5 lettera u) d.lgs. 117/2017);
- b) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5 lettera h) d.lgs. 117/2017);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art.5 lettera i) d.lgs. 117/2017);



Art. 3

Essa, con riferimento all'Osteogenesi Imperfetta, ha come finalità quella di:

- costituire un polo di aggiornamento e riferimento per medici e pazienti sulle più recenti sperimentazioni e novità tecniche e scientifiche;
- promuovere la costituzione ed il funzionamento di uno o più comitati scientifici per lo studio della patologia della osteogenesi imperfetta e di eventuali altre patologie ad essa connesse;
- promuovere incontri ricorrenti tra persone affette da Osteogenesi Imperfetta e genitori di persone affette da Osteogenesi Imperfetta, al fine di poter rendere condivisibili le rispettive esperienze e le soluzioni adottate nei confronti di problemi connessi alla patologia;



- costituire un punto di riferimento per tutti coloro che sono direttamente o indirettamente interessati alla osteogenesi imperfetta.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa in materia. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione su disposizione del Consiglio Direttivo può erogare, nei tempi e nei modi stabiliti dallo stesso, contributi per assistenza e cura di persone affette da Osteogenesi Imperfetta.

Art. 4

Essa può accordarsi o consorziarsi con altri Enti o Associazioni per svolgere in comune, in tutto o in parte, le proprie attività.

Art. 5

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle e che facciano domanda di ammissione ciò dichiarando. La qualità di socio e la conseguente iscrizione nel libro dei soci decorrerà dal quindicesimo giorno del giorno in cui il Consiglio Direttivo avrà ricevuto la domanda di ammissione, salvo rifiuto per giustificati motivi da trasmettere all'interessato nel detto termine.

Sono soci ordinari le persone fisiche che, affette e non dalla patologia, abbiano chiesto di essere associate, ottemperando alle norme previste per il tesseramento e versando la quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa, se prevista, si considera di durata annuale ed in ogni caso non dà diritto a rimborso o restituzione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile.

Sono soci onorari le persone fisiche che vengono insignite di tale qualifica, per volontà del Consiglio Direttivo, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Art. 6

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

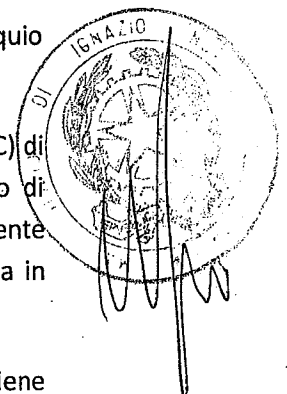
- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale annuale.

I Soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale, le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata o posta certificata (PEC), e dovranno essere motivate.

L'associato, in caso di esclusione, potrà appellarsi al Consiglio Direttivo per un colloquio chiarificatore.

L'associato, entro 30 giorni dalla comunicazione della raccomandata o posta certificata (PEC) di cui sopra, se ritiene ancora di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, può inviare una lettera raccomandata o posta certificata (PEC) al Presidente dell'Associazione chiedendo comunque la discussione di tale provvedimento in Assemblea in occasione della prima convocazione utile.



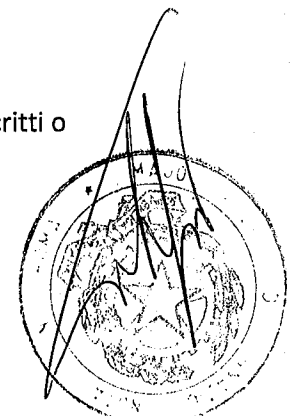
L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro Soci che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di Socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'Associazione, che abbiano diffamato il buon nome dell'Associazione, che abbiano effettuato atti illeciti in contrasto con gli ideali dell'Associazione.

Art. 7

L'Associazione deve tenere i Libri sociali obbligatori previsti dall'Art. 15 del D.lgs 117/2017 e con le modalità stabilite dal medesimo articolo:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti o allegati anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;



d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri organi sociali.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo competente.

Art. 8

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione del rendiconto economico - finanziario,
- consultare i verbali;
- votare in Assemblea purchè in regola con il pagamento della eventuale quota associativa;
- esaminare i libri sociali;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, oltre eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il volontario è una persona che per libera scelta svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione. Il consiglio direttivo dovrà deliberare la tipologia di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate. I limiti per il rimborso forfettario sono stabiliti dal comma 4 dell'art.17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari eventualmente presenti verranno iscritti in un apposito registro degli aderenti volontari, che deve essere numerato e vidimato.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci ordinari,
- Il Consiglio Direttivo,
- L'Organo di controllo (eventuale),
- L'Organo di revisione (eventuale)

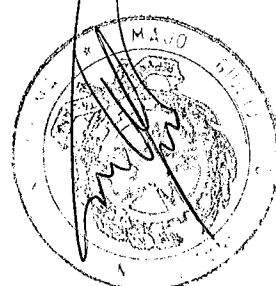
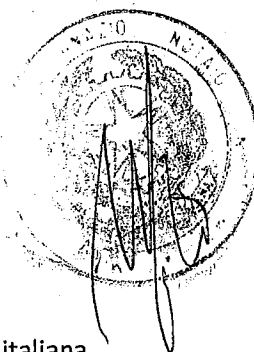
Art. 11

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti i Soci dell'Associazione italiana Osteogenesi Imperfetta. In essa, tuttavia, hanno diritto al voto ed all'elettorato attivo e passivo i Soci ordinari che abbiano superato la maggiore età e ad ogni socio spetta un solo voto. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art. 12

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria, eventualmente anche in modalità on line, almeno una volta l'anno entro il 20 giugno, e:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto consuntivo, il conto preventivo e il bilancio sociale quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;



- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.13

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno otto prima della data fissata, con comunicazione scritta o via e-mail all'indirizzo risultante dal modulo di adesione. In alternativa la convocazione può essere pubblicata nel sito ufficiale o nei canali social network ufficiali dell'Associazione. E' ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione rispetto a quelle indicate più sopra. Dalla convocazione devono risultare l'ordine del giorno ed il luogo, giorno e ora della adunanza.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i Soci che abbiano rinnovato il pagamento della quota sociale per l'anno in corso (se dovuto). Il rinnovo della quota sociale può avere luogo anche il giorno dell'assemblea prima della costituzione della stessa.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), al Consiglio direttivo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il presidente.

Art. 14

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, che potrà avere luogo almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. Essa delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno un numero di soci superiore alla metà e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.

Art. 15

Nell'Assemblea ogni avente diritto al voto può essere rappresentato mediante delega da un altro Socio dell'Associazione avente diritto, ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. Nessun intervenuto potrà avere più di due deleghe.

Art. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano ovvero per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo vengono fatte a scrutinio segreto. I soci amministratori non possono votare nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a dodici membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria dei soci ovvero in seguito a dimissioni della maggioranza dei membri dello stesso.

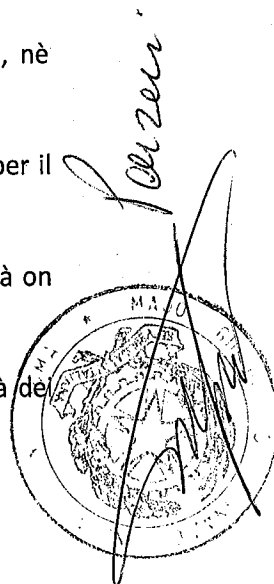
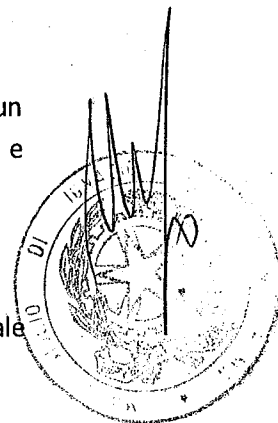
Alle sedute può partecipare, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione.

Non possono ricoprire la carica di Consigliere in seno all'Associazione i Soci dipendenti, né coloro che comunque ricevano retribuzioni a qualsiasi titolo dall'Associazione stessa.

Qualora un dipendente fosse eletto ad una carica sociale dovrà optare o per la carica o per il rapporto di dipendenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno eventualmente anche in modalità on line.

Il Consiglio Direttivo delibera in presenza di un numero di Consiglieri superiori alla metà dei membri eletti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.



Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 18

Il Consigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni del Consiglio è dichiarato dimissionario;

Art. 19

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi Consiglieri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona.

Art. 20

Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione con delibera del Consiglio.

Art. 21

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro il 20 giugno e, successivamente, depositato al RUNTS entro il 30 Giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede allo sviluppo ed all'indirizzo generale dell'Associazione, attua i deliberati dell'Assemblea, sovrintende e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'attività associativa, salvo quanto attribuito per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea, redige ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo dell'attività, predispone la relazione di missione e il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie previste dall'art. 14 del Dlgs 117/2017; definisce il programma di lavoro dell'Associazione per il nuovo anno nonché ogni eventuale altro documento previsto dalla legge.

Il Consiglio Direttivo è obbligato alla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili in conformità a quanto stabilito dall'art. 87 del Dlgs 117/2017 e alla redazione del bilancio in

conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Dgls 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da persone o da comitati da esso nominati, anche con carattere permanente, per le attività scientifiche o assistenziali e per le iniziative o manifestazioni volte alla raccolta di fondi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

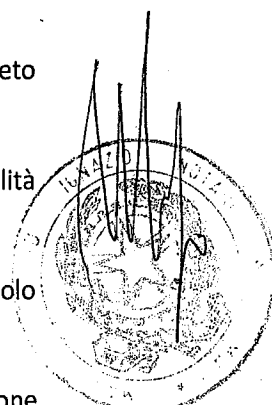
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23

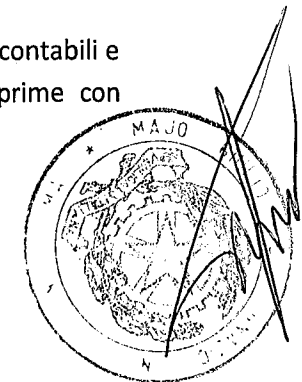
Al superamento delle soglie dimensionali previste all'art. 31 comma 1 del Dlgs 117/2017, la revisione legale dei conti viene affidata ad un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In particolare, il Revisore (o la Società di Revisione) verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.

Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.



Polzella



Il Revisore (o la Società di Revisione) è nominato per 3 (tre) anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

Art. 24

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio Direttivo, ne dirige i lavori, presenta annualmente all'Assemblea la relazione morale e gestionale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, può delegare ad un Consigliere i suoi poteri.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente coordina l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 25

Il Segretario vigila sull'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio, redige i verbali delle adunanze del Consiglio e della Assemblea dei soci. Con delibera del Consiglio Direttivo le funzioni del Segretario possono essere delegate.

Art. 26

Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene la contabilità dell'Associazione nei modi previsti dalla legge, il tesseramento dei soci, di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, le quote, le obbligazioni, esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci. Per i pagamenti superiori ad euro 500,00 è necessaria l'autorizzazione scritta del Presidente. I compiti di cui sopra possono essere delegati su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 27

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- fondo di dotazione iniziale costituito ai sensi dell'art. 22 comma 4 CTS;
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati;

- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- attività diverse, secondo quanto stabilito all'articolo 3 del presente statuto.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

Qualora il patrimonio di cui al comma 4 dell'art. 22 CTS risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, deve senza indugio, provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 28

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale costituenti il patrimonio durante la vita dell'Associazione stessa ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Dlgs 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 29

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato

Art. 31

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria secondo le maggioranze previste dall'art. 14 del presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 D.Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 32

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando



luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale della sede dell'Associazione.

Art. 33

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni del D.lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni del Terzo Settore e del Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 34

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 la qualifica di Onlus cesserà di efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Finché l'associazione risulterà iscritta all'Anagrafe delle Onlus dovrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con il divieto di:

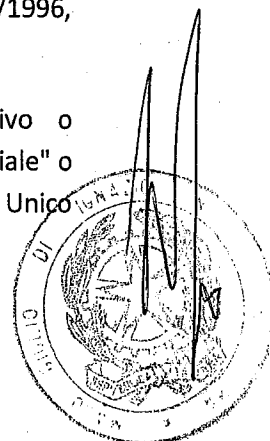
- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

La Onlus conserva, inoltre, l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fintanto che non ne sia stata ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Leonardo Giovanni Pavesi



Registrato a Roma il 16 GIU. 2022 Ag. delle Entrate RM 1
al n. 18287 Vol. 1 Ser. 1 Ann. Pubbliu
con E. Esente
IL DIRETTORE Ly. Co

Copia fotostatica conforme all'originale firmato
ai sensi di legge, su fogli undici
per uso RUTS

Roma M. 16 GIU. 2022

[Handwritten signature]
